

PROFESSIONI/La riforma del comparto con un dpr in 12 mesi. Categorie sul piede di guerra

Cambiale in bianco sugli ordini

Entro un anno tutta la disciplina rischia di essere abrogata

DI IGNAZIO MARINO

Una cambiale in bianco sulle professioni. La legge di stabilità, in attesa di approvazione definitiva ma ormai intoccabile nei suoi contenuti, infatti, affida al futuro governo la delega di riformare l'attuale disciplina sugli ordinamenti professionali entro 12 mesi attraverso un decreto del presidente della repubblica (cioè un c.d. regolamento di delegificazione). Proprio lo strumento legislativo scelto rappresenta la minaccia più grande per i consigli nazionali. Dato che dentro il dpr dovrebbe finire tutta la nuova disciplina sulle attività intellettuali cancellando quella esistente. Con il rischio che, se il decreto dovesse ritardare, gli ordini potrebbero essere cancellati in una notte.

Sin dalle prime ore dopo l'approvazione in commissione bilancio del senato la norma (si veda *ItaliaOggi* di ieri, però, è apparsa subito contraddittoria. Tanto da essere già allo studio, secondo quanto risulta a *IO*, di un costituzionalista che per conto degli ordini starebbe valutando i profili di incostituzionalità della legge. All'orizzonte, infatti, si profila un eccesso di delega (un dpr attuativo farebbe tabula rasa di tutta la disciplina vigente mentre la norma chiede di intervenire solo su alcuni aspetti) e un vizio di forma (un regolamento governativo cancellerebbe, in certi casi, norma di rango superiore come quelle leggi sulle quali esiste una riserva assoluta).

L'ultima previsione sulla riforma. La legge di stabilità cerca di fare chiarezza in materia di riforma delle professioni spiegando (cosa che non aveva fatto con la legge 138/2011) che la delega sarà esercitata con dpr. Uno strumento legislativo più snello per evitare le lungaggini del passaggio

parlamentare. Ma intervenire sul comparto degli ordini con un dpr non è cosa facile. Ed è la stessa scheda di lettura al disegno di legge 2968 che lo spiega: «In proposito si rammenta che l'ammissibilità, sotto il profilo costituzionale, del ricorso ai regolamenti di delegificazione è subordinata al fatto che gli stessi intervengano in materia non coperta da riserva assoluta di legge. In questa prospettiva, con specifico riferimento alla materia disciplinare, deve altresì rammentarsi che - come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale - per gli ordinamenti professionali anteriori all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana la relativa funzione esercitata a livello centrale normalmente dai consigli nazionali ha conservato carattere giurisdizionale. Con riguardo all'intervento

legislativo specificamente considerato, venendo in rilievo innanzitutto la riserva di legge di cui al secondo comma dell'articolo 108 della Costituzione ai sensi della quale la legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, deve ricordarsi che Corte costituzionale n.1 del 1967 ha espressamente qualificato tale riserva come avente carattere assoluto».

Chi rischia di più e chi di meno. Dunque, spiega la scheda di lettura che in certi casi (come sulle professioni disciplinate prima della Costituzione del 1948) esiste una riserva assoluta che non permette di intervenire con un regolamento di delegificazione. Significa che per intervenire su avvocati, medici, notai, attuari geometri e altre cinque professioni servirà una legge ordinaria. In altri casi, come per giornalisti, biologi, assistenti sociali e altre 10 categorie, invece, è possibile intervenire con dpr. In questo ultimo caso l'abrogazione dell'attuale disciplina (con o senza esercizio della delega), sempre in teoria, sarebbe più fattibile. Appare più difficile, invece, che un dpr possa cancellare una legge sulla quale c'è una riserva assoluta.

—© Riproduzione riservata—■

LA MAPPA

PROFESSIONE	LEGGE ISTITUTIVA DI RIFERIMENTO
PRIMA DELLA COSTITUZIONE	
AVVOCATI	Regio decreto legge 27 novembre 1933, n.1578
CHIMICI	Regio decreto 1° marzo 1928, n. 842
NOTAI	Legge 16 febbraio 1913 n. 89
ARCHITETTI E INGEGNERI	Legge 24 giugno 1923, n. 1395
ATTUARI	Legge 9 febbraio 1942, n. 194
MEDICI, VETERINARI, FARMACISTI	Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233
PERITI INDUSTRIALI	Regio decreto 11 febbraio 1929, n.275
PERITI AGRARI	Regio Decreto del 25 Novembre 1929, n. 2365.
GEOMETRI	Regio decreto 11 febbraio 1929, n.274
OSTETRICHE	Decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 13 settembre 1946, n. 233
DOPO LA COSTITUZIONE	
BIOLOGI	Legge 24 maggio 1967, n. 396
AGRONOMI E FORESTALI	Legge 7 gennaio 1976, n. 3
AGROTECNICI	Legge 6 giugno 1986, n. 251
BIOLOGI	Legge 24 maggio 1967, n. 396
GIORNALISTI	Legge 3 febbraio 1963, n. 69
GEOLOGI	Legge 3 febbraio 1963, n. 112
CONSULENTI DEL LAVORO	Legge 11 gennaio 1979, n. 12
PSICOLOGI	Legge 18 febbraio 1989, n. 56
ASSISTENTI SOCIALI	Legge 23 marzo 1993, n. 84.
TECNOLOGI ALIMENTARI	Legge 18 gennaio 1994, n.59
DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI	Decreto legislativo 28 giugno 2005, n.139
INFERMIERI	Legge 29 ottobre 1954, n. 1049
TECNICI DI RADIOLOGIA	Legge 4 agosto 1965, n 1103

Fonte: Elaborazione ItaliaOggi su dati Cresme